



PROVINCIA DI MATERA

COPIA

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 25 DEL 07-10-2024

OGGETTO APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2023 AI SENSI DEL D.LGS. 23 GIUGNO 2011 N. 118.

PROPONENTE AREA II

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **sette** del mese di **ottobre** alle ore **12:00**, in Matera nella sala delle adunanze consiliari della Provincia, convocato nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Provinciale, in Matera nella sala delle adunanze consiliari della Provincia.

Presiede la seduta il Presidente della Provincia Francesco Mancini ed assiste il Segretario Generale della Provincia Dr.ssa Maria Angela ETTORRE.

Consiglieri assegnati n. 11, - Consiglieri in carica n. 11 - Presenti n. 10 nelle persone dei signori:

	PRE. / ASS.
1. MANCINI FRANCESCO	PRESENTE
2. SODO PASQUALE	PRESENTE
3. ALBA CARMINE	PRESENTE
4. PILATO EMANUELE	PRESENTE
5. BUCELLO FILOMENA	PRESENTE
6. STIGLIANO CARLO RUBEN	PRESENTE
7. GALLOTTA NUNZIO	PRESENTE
8. SARLO CONCETTINA	PRESENTE
9. MAIURI GIUSEPPE	PRESENTE
10. DORIA PASQUALE	PRESENTE
11. CELSI VALENTINA	ASSENTE

Il Presidente della Provincia, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Durante la trattazione del 2° argomento si è collegata da remoto la Consigliera Celsi.
Durante la trattazione del 3° argomento, la Consigliera Celsi abbandona la seduta per imrrogabili impegni di lavoro.
Pertanto I presenti risultano essere in numero di 10.

Relazione del Dirigente dell'area II " Bilancio - Ragioneria-Entrate - Tributi – Economato – Provveditorato".

Il Decreto Legislativo n.118 del 23/06/2011 come modificato dal Decreto Legislativo 126/2014, ha emanato le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi. In particolare l'articolo 11-bis, comma 1, testualmente recita: "Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4" e al comma 3 specifica: "Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo ...";

Il Decreto Legislativo n. 174 del 10.10.2012, convertito dalla legge dicembre 2012, n.213 introduce l'articolo 47 quater del TUEL, al comma 4, e pone a carico degli enti locali l'obbligo di redigere il Bilancio consolidato: "I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, e successive modificazioni."

Il punto 2 dell'Allegato A/4 "principio contabile applicato n.4/4" al D.Lgs.118/2011 elenca e definisce le tipologie di enti/organismi/società componenti il "gruppo di amministrazione pubblica" specificando che, ai fini dell'inclusione nel detto gruppo, non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società e il punto 3 dell'Allegato A/4 "Principio contabile applicato n.4/4" al D.Lgs.118/2011 al primo periodo prevede, da parte della capogruppo, la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

- 1- gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo di amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- 2- gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

I due elenchi, e i relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della Giunta. Gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2 nei casi di:

- a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le

Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- Totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti. Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento. La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate. Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dallo capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione dell'ente". In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.

Ai fini della verifica per l'individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato occorre determinare la soglia di rilevanza relativa i tre parametri indicati nella lettera a) del punto 3.1 del principio contabile, che per la Provincia di Matera risultano essere:

<u>Provincia di Matera</u>	Rendiconto 2023	Soglia di irrilevanza (3%)
Totale Attivo	487.635.109,18	14.629.053,27
Patrimonio Netto	416.516.449,30	12.495.493,47
Componenti positivi della gestione	68.363.657,09	2.050.909,71

Con Decreto Presidenziale n. 132 del 17/09/2024 si è di proceduto ad approvare l'elenco enti, da comprendere nel Bilancio Consolidato, di seguito indicato:

Elenco degli Enti che rientrano nel perimetro del consolidamento dell'esercizio finanziario 2023;

Rag.sociale	Cap. sociale		Totale attivo	Patrimonio netto	Totale ricavi caratteristici	note
<u>Enti strumentali controllati</u>						
AGEFORMA In Liquidaz.ne *	50.000,00	100%	820.281,00	198.347,00	0,00	Soglia di irrilevanza (<3%)
APEA *	100.000,00	100%	606.024,12	109.895,00	755.481,00	Soglia di irrilevanza (<3%)
<u>Enti strumentali partecipati</u>						
Fondazione di partecipazione Matera Basilicata 2019	70.000,00	7,14%	5.248.391,00	2.220.592,00	2.961.208,00	Soglia di irrilevanza (>3%)
Fondazione	100.000,00	10%	4.360.513,00	1.370.010,00	2.169.130,00	Soglia di

Lucana Film Commission						irrilevanza (>3%)
---------------------------	--	--	--	--	--	----------------------

* Si precisa che i dati relativi all'APEA e all'AGEFORMA sono stati desunti dal bilancio preconsuntivo al 31/12/2023, non essendo stato approvato il Bilancio di esercizio al 31/12/2023, così come previsto dal principio contabile applicato 4/4.

Il Dirigente

F.to Dott.ssa Maria Angela Ettore

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

LETTA E CONDIVISA LA RELAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA;

PREMESSO che:

- detta riforma ,in virtù delle modifiche apportate da D.Lgs. n.126/2014, è entrata in vigore per tutti gli enti locali a partire dal 1^ gennaio 2015;

RICHIAMATO in particolare l'articolo 11 bis del D.Lgs. n.118/2011 il quale dispone quanto segue:

Art.11-bis- Bilancio consolidato

1- Gli enti di cui all'art.1 comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n.4/4.

2 - Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;

b) la relazione dei revisori dei conti;

3 - Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda , società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti di cui al titolo II.

RICHIAMATO il Decreto Presidenziale n. 132 del 17/09/2024 con il quale si è proceduto ad approvare Elenco enti, compresi nel Bilancio consolidato, di seguito indicato:

Rag.sociale	Cap. sociale	% provincia	Totale attivo	Patrimonio netto	Totale ricavi caratteristici	note
<u>Enti strumentali controllati</u>						
AGEFORMA In Liquidaz.ne *	50.000,00	100%	820.281,00	198.347,00	0,00	Soglia di irrilevanza (<3%)
APEA *	100.000,00	100%	606.024,12	198.789,00	758.745,27	Soglia di irrilevanza (<3%)
<u>Enti strumentali partecipati</u>						
Fondazione di partecipazione Matera Basilicata 2019	70.000,00	7,14%	5.248.391,00	2.220.592,00	2.961.208,00	Soglia di irrilevanza (>3%)
Fondazione Lucana Film Commission	100.000,00	10%	4.360.513,00	1.370.010,00	2.169.130,00	Soglia di irrilevanza (>3%)

VISTO l'articolo 151, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000, con il quale prevede che gli enti locali approvano in bilancio consolidato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

VISTO l'art.9 del D.L.n.113/2016 che prevede che in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di 30 gg. dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche gli enti territoriali (BDAP), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'art.141 del TUEL non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, la prima applicazione effettuata con riferimento al bilancio di previsione 2017-2019, al rendiconto 2016 e al bilancio consolidato 2016;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 09 del 02 maggio 2024 con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio 2023, redatto secondo lo schema approvato con D.Lgs.118/2011;

VISTO il bilancio preconsuntivo 2023 presentato dall' Ageforma in Liquidazione da assoggettare a consolidamento;

VISTO il bilancio preconsuntivo 2023 presentato dall'APEA da assoggettare a consolidamento;

VISTO il bilancio consuntivo 2023 della Fondazione di partecipazione Matera Basilicata 2019 da assoggettare a consolidamento;

VISTO il bilancio consuntivo 2023 della Fondazione Lucana Film Commission da assoggettare a consolidamento;

VISTO l'allegato n.4/4 del D.Lgs.n.118/2011 e s.m.i. riguardante il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato;

VISTO il Bilancio Consolidato composto dallo Stato Patrimoniale e il Conto Economico, quali parti integranti e sostanziali;

VISTA, altresì, la Relazione sulla Gestione, comprendente la Nota Integrativa, quale parte integrante e sostanziale;

VISTA la relazione dell'Organo di Revisori ai sensi dell'art.239 comma 1 d-bis del D.Lgs n.267/2000, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, Protocollo n.19968 del 30.09.2024;

RAVVISATA la necessità di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento;

VISTO, ai sensi dell'art.49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile del Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario;

Con la seguente votazione resa per appello nominale da n. 10 consiglieri presenti in aula e votanti: **favorevoli n. 7, astenuti n. 2 (Gallotta e Maiuri), contrari n. 1 (Stigliano);**

DELIBERA

1 – Di approvare il Bilancio Consolidato per l'esercizio 2023 e suoi allegati che sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Successivamente, con voti **favorevoli n. 7, astenuti n. 2 (Gallotta e Maiuri), contrari n. 1 (Stigliano)**, resi per appello nominale da n. 10 consiglieri presenti in aula e votanti, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui all'art.134, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

PARERI SULLA PROPOSTA DELIBERA CONSILIARE N. 21 DEL 26-09-2024

OGGETTO APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2023 AI SENSI DEL D.LGS. 23 GIUGNO 2011 N. 118.

PROPONENTE AREA II

Parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza amministrativa.

Matera, 30-09-2024

IL RESPONSABILE
F.to Dr.ssa Maria Angela ETTORRE

Parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile.

Matera, 30-09-2024

IL RESPONSABILE
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dr.ssa Maria Angela ETTORRE

IL PRESIDENTE
F.TO FRANCESCO MANCINI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DR.SSA MARIA ANGELA ETTORRE

Il dipendente incaricato dal Segretario Generale attesta che la presente Deliberazione Consiliare è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line il giorno 08-10-2024 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Matera, 08-10-2024

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to

E' copia conforme all'originale:

Matera, _____

IL RESPONSABILE
